Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-55.
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3510 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 889.

Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore della Fiera del vino di Lecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore della Fiera del vino di Lecce, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere predetto sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 890.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione generale Foschini ».

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione generale Foschini ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 891.

Modificazione dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Vanna Arrigoni degli Oddi, annessa all'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene apportata una modificazione all'art. 2 dello statuto della Fondazione Vanna Arrigoni degli Oddi, approvato con regio decreto 10 luglio 1924, n. 1222, annessa all'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 892.

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, ad accettare una donazione.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla principessa Maria Cristina Giustiniani-Bandini, con atto pubblico in data 30 aprile 1948, rettificato con successivo atto pubblico in data 28 novembre 1949, di un appartamento, con annessa cantina, del valore dichiarato di L. 500.000, sito in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, riservandosene l'usufrutto vita natural durante.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 893.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ad accettare un lascito.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 50.000 in cartelle fondiarie, legata in suo favore dal defunto sig. Giovanni Colli, con testamento pubblico in data 17 giugno 1944, per atti del notaio dott. Carlo Nogara di Milano, al n. 40 di repertorio, per l'istituzione di un premio di studio quinquennale, da intitolarsi al proprio nome.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1950.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale per gli Istituti autonomi per le case popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il decreto Presidenziale n. 8125, del 29 aprile 1950, con il quale l'avv. Alfredo Florio venne nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, per la durata di mesi tre;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla proroga del suddetto incarico, onde permettere a quel commissario di avanzare proposte concrete circa la riforma e la semplificazione dell'ordinamento del Consorzio, per adeguare la sua attività alle nuove esigenze e renderla più snella ed efficace;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

L'incarico di commissario straordinario del Consorzio nazionale per gli Istituti autonomi per le case popolari, affidato all'avv. Florio Alfredo, col decreto Presidenziale 29 aprile 1950, n. 8125, è prorogato fino al 31 ottobre 1950. Entro tale termine, egli dovrà avanzare proposte concrete circa la riforma e la semplificazione dell'ordinamento del Consorzio per adeguare la sua attività alle nuove esigenze e renderla più snella ed efficace.

In detto commissario continuano ad essere accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuiti agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 22, foglio n. 237

(4905)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1950.

Sostituzione di un componente il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti e su conforme designazione del Presidente del Consiglio di Stato come da nota in data 19 settembre 1950, n. 965 Gab.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Cerulli, consigliere di Stato, in conseguenza della sua nomina ad Ambasciatore della Repubblica, cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 20 ottobre 1950.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Leonardo Severi è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto C dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 3 ottobre 1950

EINAUDI

D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1950
Registro bilancio Trasporti n. 19, foglio n. 241. — CASABURI

(4930)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1950.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento) e messa in liquidazione dell'ente stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, articolo 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4896)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1950.

Costituzione del Comitato e della Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».

Con decreto 16 novembre 1950 il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, a norma della legge 17 ottobre 1950, n. 840, contenente norme per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica », ha proceduto alla costituzione del Comitato e della Commissione consultiva di cui agli articoli 2 e 3 della suddetta legge.

Con il decreto presidenziale suddetto il Comitato è così composto:

Dott. Balduccio Bardocci, presidente; dott. Mario Braidotti, membro; dott. Pietro Onida, membro.

La Commissione consultiva è così composta:

Sig. Arturo Chiari; sig. Rodolfo Fini, prof. Francesco Parrillo; dott. Paolo Pelleri; sig. Mario Protti; on. Armando Sabatini.

Ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge 17 ottobre 1950, n. 840, l'on. Armando Sabatini e il sig. Arturo Chiari sono nominati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il sig. Rodolfo Fini in rappresentanza della organizzazione sindacale dei dirigenti di azienda.

(4945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Bisagno, in comune di Genova, località Struppa.

Con decreto interministeriale 16 settembre 1950, n. 2067, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Bisagno in comune di Genova, località Struppa, della superficie di mq. 2312,77, intestato al Demanio dello Stato, ed indicato nella planimetria in data 2 gennaio 1950 che fa parte integrante del succitato decreto.

(4909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 210

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,83	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,82	142,90
» Napoli	624,70	142,75
» Palermo	624,82	142,85
» Roma	624,80	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,83	142,90
» Venezia	624,82	142,90

Media dei titoli del 20 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,675
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	50,65
Id. 5 % 1935	101 —
Redimibile 3,50 % 1934	76,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,40
Id. 5 % 1936	94,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	100,15
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950) n. 320, serie 8ª, del capitale nominale di L. 10.000, intestato a de Mita Bianca di Francesco, moglie di Fochi Roberto, con usufrutto a favore di de Mita Francesco fu Calmerio e Morhile Bianca fu Gaetano, domiciliati a Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3084)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca di Castiglione del Lago, società per azioni con sede in Castiglione del Lago (Perugia), in liquidazione, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 2 luglio 1950, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Banca di Castiglione del Lago (Perugia);

Vista la deliberazione degli organi amministrativi della Banca popolare di Spoleto, con sede in Spoleto, in data 4 settembre 1950;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca di Castiglione del Lago, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Spoleto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

La Banca di Castiglione del Lago, società per azioni avente sede a Castiglione del Lago (Perugia), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Spoleto, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 1° ottobre 1950, a rogito notar Briganti di Perugia, registrata a Perugia l'11 ottobre 1950, vol. 252, n. 909, foglio n. 98.

La Banca popolare di Spoleto è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della menzionata Banca di Castiglione del Lago, nel comune di Castiglione del Lago.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(4898)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 *maggio 1939, n. 1279;*

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 ottobre 1950, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Clemente De Cesare fu Ilario è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Sant'Agata dei Goti (Benevento), ed i signori Guido Bolognese fu Bernardo, Domenico Cervo fu Giuseppe e Albino Truocchio di Remigic sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(4897)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(4863)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, riguardante le variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5/1.3.1, in data 23 maggio 1947, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio in servizio, questo ultimo, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero stesso da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali in servizio, questo ultimo, da almeno un anno alla data del presente decreto che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tale personale può conseguire la nomina per non oltre un posto.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale) o il diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso i licei classici o scientifici governativi.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere), via Molise, 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documen-

tate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza.

Nella domanda i candidati devono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia, il domicilio e l'ufficio presso il quale prestano servizio.

Essi devono altresì indicare gli estremi del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, oppure allegare una propria fotografia recente regolarizzata ai sensi del successivo art. 4, punto *h*), dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 1) e 4) e lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale devono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo devono essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, in carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono »;

2) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, dal quale risulti che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

3) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, munita di marche da bollo di L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, debitamente aggiornata ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Questi ultimi due certificati dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

4) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore, dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale devono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti in aggiunta a quelli indicati ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo:

a) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

Coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito dovranno far risultare nel certificato stesso tale circostanza ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territorio italiano, soggetti alla sovranità di uno stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'ufficiale medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dall'ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

h) fotografia recente del candidato provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario della Amministrazione di provenienza. Qualora invece il candidato sia in possesso del predetto libretto ferroviario dovrà precisare gli estremi di rilascio nella domanda, come indicato nell'articolo 1 del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui al n. 3) e alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), del precedente art. 4, un certificato

su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza, che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti, presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o dalla circolare n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, o dalla circolare n. 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici concessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia ancora stato effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva sempre che il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso.

Coloro che siano stati deportati o internati dimostreranno la loro qualifica, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno, rispettivamente, un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati od invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312. Sono esonerati dalla produzione di detto documento gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato al nome del loro padre, oppure mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è stabilito dall'art. 1, comma 1, relativamente alla anzianità di servizio del personale non di ruolo.

Tuttavia, come indicato nell'art. 5, è fatta salva ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo;
2) principi di economia politica.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica. Nozioni di legislazione mineraria.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°;

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 7°;

da un professore di scuola media superiore.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei mutilati od invalidi di guerra od assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, agli idonei profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana o, in mancanza, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti ai capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

A parità di meriti saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a segretari aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguono la nomina a segretario aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova oltre le indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere nelle sedi di: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1950
Registro n. 7, *foglio n.* 39

(4834)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.